Il citato articolo 31 ha, allo stesso tempo, previsto che, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISVAP, fossero definite le modalità di tale processo, fissandone la conclusione nel termine massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, adottato con decreto 9 agosto 2013 e pubblicato nella G.U. n.232 del 3.10.2013.

A decorrere dal 18.10.2015, pertanto, cessa l'obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, recante il numero della targa e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza, che l'impresa di assicurazione consegnava all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, certificato che, invece, dovrà continuare ad essere portato con sé dal conducente di un veicolo motore, per essere esibito in sede di controllo (1).

****

Le Prefetture-Uffici territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi ed ai Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Sgalla

PG/DG

(1) Da tale data è inapplicabile l'art. 181 C.d.S. per non aver esposto il contrassegno assicurativo